rimettere in discussione il patrimonio normativo comunitario, mentre l'atto di adesione non ha modificato la situazione esistente in materia di ripartizione delle risorse esterne. In secondo luogo, a partire dalla loro adesione, e anche se quest'ultima li ha privati della competenza a concludere accordi autonomi e se non hanno ricevuto alcuna contropartita per le risorse esterne da essi apportate alla Comunità, questi stessi Stati si trovano nella medesima situazione degli Stati membri esclusi dalle ripartizioni in forza del principio della stabilità relativa delle attività di pesca, concretata, per quanto riguarda gli accordi stipulati prima dell'adesione, nella ripartizione effettuata nel 1983.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-71/90

(v. cause riunite C-63/90 e C-67/90, pagg. I-5073, I-5076)